CAMERA DEI DEPUTATI N. 294

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati LUCIFREDI e VIALE

Annunziata il 25 gennaio 1949

Ricostituzione del comune di Montegrosso Pian Latte, in provincia di Imperia

ONOREVOLI COLLEGHI! — Tra i provvedimenti coi quali durante il periodo fascista, in connessione coll'istituzione del regime podestarile ed in aperto spreto dei principî tradizionali delle autonomie comunali, venne in tutta Italia soppressa una quantità di comuni minori, procedendosi ad una loro aggregazione a comuni contermini, v'è pur quello per effetto del quale il comune di Montegrosso Pian Latte (provincia di Imperia) venne soppresso, aggregandolo al comune di Mendatica (regio decreto 31 maggio 1928, n. 1359).

Ristabilite le libertà democratiche, i cittadini di Montegrosso subito manifestarono il desiderio di recuperare la loro antica autonomia. La fusione era stata disposta contro la loro volontà, ed essi non avevano motivo di essere soddisfatti del modo con cui i loro interessi erano stati curati dopo la fusione. Inoltre, la fusione aveva recato e recava loro grave disturbo, per la difficoltà di accedere da Montegrosso a Mendatica per il disbrigo delle pratiche di competenza dell'amministrazione comunale: se è vero che la distanza tra i due centri può a prima vista sembrare modesta, trattandosi di chilometri 3,500, occorre tenere presente che si tratta di paesi di montagna, privi di qualunque mezzo di locomozione, che nei mesi invernali rimangono a lungo sotto la neve, sicché il transito dall'uno all'altro risulta estremamente disagevole.

Per questi motivi, la popolazione di Montegrosso, con richiesta unanime dei contribuenti della frazione, fece istanza per il recupero della sua autonomia molte volte secolare. Sulla domanda si pronunciò favorevolmente, ad unanimità di voti, il Consiglio comunale di Mendatica (deliberazioni 28 aprile 1946, n. 4, e 19 ottobre 1947, n. 77); pure favorevolmente si espresse la Deputazione provinciale di Imperia (deliberazione 22 dicembre 1947), finché la pratica venne inoltrata al Ministro dell'interno col parere favorevole del Prefetto di Imperia in data 22 dicembre 1948.

Merita particolare menzione il fatto che nessun dubbio può sussistere sulla piena autosufficienza finanziaria del ricostituendo comune, così come del comune di Mendatica, quando sarà ritornato nei suoi vecchi confini. Va al riguardo anzitutto rilevato che già ora i rispettivi patrimonii sono amministrati separatamente, previa autorizzazione data dalla Prefettura a norma di legge. A prescindere da ciò, occorre tener presente che si tratta di comuni di montagna, abitati pressocché esclusivamente da pastori che hanno minime esigenze, mentre fruiscono di un ricco patrimonio boschivo e di estesi pascoli di proprietà comunale, che permetteranno ai due comuni una vita prosperosa senza per nulla aggravare di tributi le popolazioni. Per il solo Montegrosso si può contare su un reddito medio annuo dei boschi di lire 700.000, ed è eloquente

il fatto, tutt'altro che frequente, che lo schema di bilancio del ricostituendo comune, predisposto nel dicembre 1948 dalla Ragioneria della prefettura di Imperia, preveda per il futuro comune di Montegrosso un avanzo annuo di gestione di lire 250.000.

Per la realizzazione dei voti di quelle operose popolazioni, che in nome dei loro antichi diritti rivendicano la loro autonomia conculcata da un provvedimento sopraffattore, e vedono nell'attuazione delle loro aspirazioni lo stimolo per nuove iniziative civiche, tendenti a migliorare le condizioni di vita del paese ove vivono, lontane dal consorzio umano, attaccate alla terra e alle tradizioni dei loro avi, noi raccomandiamo alla vostra considerazione, onorevoli Colleghi, la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il comune di Montegrosso Pian Latte, aggregato a quello di Mendatica con regio decreto 31 maggio 1928, n. 1359, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto suddetto.

Il prefetto di Imperia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni interessati.

ART. 2.

L'organico del ricostituito comune di Montegrosso Pian Latte ed il nuovo organico del comune di Mendatica sarà stabilito dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti e gradi relativi non potrà essere superiore a quelli organicamente assegnati ai comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Mendatica-Montegrosso, e che sarà inquadrato nell'organico del comune di Montegrosso Pian Latte, non potranno essere attribuite posizioni gerarchiche e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

ART. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.